NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Art. 11

Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3o dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Versione in vigore dal 3 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna
Estremi	Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-180-2001/art-11-attribuzione-delle-risorse-finanziarie-per-l-esercizio-delle-funzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it